

Dott. FORTUNATO MORISCO

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 08 novembre 2013

Circolare 18/2013: Decreto IMU convertito in Legge

Gentile Cliente,

con la presente La informiamo che è stata pubblicata sulla GU la Legge 124/2013 di conversione del DL n. 102/2013 (c.d. decreto "IMU"), in vigore dal 30.10.2013, di cui si illustrano le principali novità fiscali

ABOLIZIONE PRIMA RATA IMU 2013

È confermata l'abolizione della prima rata dell'acconto IMU 2013 relativa agli immobili per i quali l'art. 1, comma 1, DL n. 54/2013 aveva disposto la sospensione del versamento, ossia relativamente alle seguenti categorie di immobili:

- a. **abitazione principale e relative pertinenze**, esclusi i fabbricati categoria A/1, A/8 e A/9;
- b. **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente **assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica** (a prescindere dalla denominazione) aventi le medesime finalità degli IACP;
- c. **terreni agricoli e fabbricati rurali.**

ABOLIZIONE IMU "IMMOBILI MERCE"

È confermata l'abolizione della 2° rata dell'acconto IMU 2013 relativamente ai c.d. "immobili merce"

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

In sede di conversione è stata confermata l'applicazione della **detrazione prevista per l'abitazione principale** anche agli **alloggi assegnati dagli IACP** o Enti assimilati ex art. 93, DPR n. 616/77.

ASSIMILAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

È confermata, ai fini IMU, l'**equiparazione all'abitazione principale** delle unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Ciò consente quindi di poter beneficiare delle agevolazioni previste per tali immobili (aliquota agevolata, detrazione, ecc.). Tale disposizione si applica **a decorrere dall'1.7.2013**

Dal 2014 la predetta equiparazione all'abitazione principale è estesa anche ai fabbricati di civile abitazione **destinati ad alloggi sociali** ex DM 22.4.2008.

UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO AI PARENTI

In sede di conversione è stata introdotta la possibilità per il Comune di **equiparare all'abitazione principale**, ai fini dell'applicazione della seconda rata IMU 2013, le **unità immobiliari** concesse in **comodato** ai *"parenti in linea retta, entro il primo grado"* (figli e genitori), che utilizzano il suddetto immobile come *"abitazione principale"*.

Sono **escluse** le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

In presenza di **più unità immobiliari** concesse in comodato, l'agevolazione può essere applicata ad **1 sola** di queste. L'applicazione dell'agevolazione è rimessa alla **discrezionalità del singolo Comune**, il quale definisce anche i relativi criteri e le modalità di applicazione. In particolare il Comune dovrà indicare *"il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio"*.

EFFICACIA DELIBERAZIONI IMU PER IL 2013

E' confermato, in deroga alla regola contenuta nell'art. 13, comma 13-bis, DL n. 201/2011, **per il 2013**, che le delibere / regolamenti IMU *"acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune"*, che deve avvenire, come precisato in sede di conversione, entro il 9.12.2013. In caso di mancata pubblicazione sono applicabili gli atti adottati per il 2012.

CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

È confermata la **riduzione dal 19% al 15%** dell'aliquota applicabile ai **contratti a canone concordato**. La nuova percentuale ridotta è applicabile già dal 2013.

RIDUZIONE DETRAIBILITA' POLIZZE VITA / INFORTUNI

È confermato l'utilizzo, per la copertura finanziaria delle disposizioni in esame, della riduzione del limite massimo detraibile ai fini IRPEF dei premi delle assicurazioni vita / infortuni che, per il 2013 passa da **€ 1.291 a € 630**.

Dal 2014 il limite della detraibilità è innalzato a **€ 530** (nel testo originario del Decreto era pari a € 230). Inoltre, sempre **dal 2014**, con esclusivo riferimento ai premi per assicurazioni aventi ad oggetto *"il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana"*, il limite "ritorna" a **€ 1.291**.

INDEDUCIBILITÀ CSSN - RCA

In sede di conversione è stata introdotta l'**indeducibilità** ai fini IRPEF / IRES / IRAP del Contributo al Servizio Sanitario nazionale connesso alle polizze assicurative RCA a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014. Contestualmente è stata "soppressa" la previsione contenuta nell'art. 4, comma 76, Legge n. 92/2012, ossia la deducibilità per l'eccedenza di € 40 del CSSN.

AUMENTO ACCONTI IRPEF / IRES / IRAP 2013

Entro il 2.12.2013 (il 30.11 cade di sabato) va effettuato il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi / IRAP 2013, nonché dei contributi previdenziali (IVS e Gestione Separata INPS) dovuti per il 2013, che saranno dichiarati nel mod. UNICO / IRAP 2014.

Si evidenzia che in sede di versamento della seconda / unica rata è necessario tener conto dell'incremento dell'acconto IRPEF dal 99% al 100% e dell'acconto IRES dal 100% al 101%. Detti incrementi si riflettono anche in sede di determinazione dall'acconto IRAP.

* * * * *

Restando a disposizione per chiarimenti porgiamo cordiali saluti

Dr. Fortunato Morisco